

ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE: AIG EUROPE S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA.

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO. ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N.: I00146.

Prodotto: CATASTROFI NATURALI IMPRESA

Il presente documento fornisce una sintesi della copertura, delle esclusioni e delle limitazioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione si trovano nel documento di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione contro i danni a copertura dei danni materiali direttamente causati da sisma, frana, alluvione, inondazione ed esondazione alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.



Che cosa è assicurato?

- ✓ I danni materiali ai Beni Assicurati nelle ubicazioni dichiarate in Polizza rientranti nell'area interessata dall'evento catastrofale, direttamente cagionati dalle seguenti calamità naturali:
 - a) Alluvione, inondazione, esondazione;
 - b) Sisma;
 - c) Frana;
- ✓ I Beni Assicurati sono le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:
 - 1) Terreni;
 - 2) Fabbricati;
 - 3) Impianti e Macchinari;
 - 4) Attrezzature industriali e commerciali.
- ✓ Guasti causati alle Cose assicurate per ordine delle Autorità in quanto necessari per impedire, limitare o arrestare l'evento dannoso;
- ✓ Guasti prodotti dall'Assicurato o da terzi in quanto necessari per impedire, limitare o arrestare l'evento dannoso;
- ✓ La copertura opera nei limiti delle Somme Assicurate, con applicazione degli Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo concordati con il Contraente e riportati nella Scheda di Polizza.



Cosa non è assicurato?

- ✗ Sono esclusi i danni: subiti da
 - cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo;
 - cose in genere durante il trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza;
 - merci;
 - boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere;
 - aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli iscritti al P.R.A. mezzi di trasporto a fune o su rotaie;
 - monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, qualsiasi carta rappresentante un valore in genere;
 - quadri, statue, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi, e cose aventi valore artistico;
 - linee aeree di distribuzione o trasmissione di energia e relative strutture di supporto al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- ✗ Non sono assicurate le spese di demolizione, sgombero, trasporto dei residui del sinistro, nonché eventuali spese di ricollocamento e collaudo delle immobilizzazioni colpite da sinistro.
- ✗ La Polizza assicurativa non copre: a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti; c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
- ✗ **La polizza prevede ulteriori esclusioni per le quali si rimanda al DIP Aggiuntivo**



Ci sono limiti di copertura?

- ! La copertura opera nei limiti delle Somme Assicurate, con applicazione degli Scoperti, Franchigie e Limiti di Indennizzo concordati con il Contraente e riportati nella Scheda di Polizza
- ! Sono presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Compagnia non è obbligata a rispondere del danno. Per il dettaglio delle condizioni di operatività, delle delimitazioni, delle detrazioni e delle esclusioni si rimanda al DIP Aggiuntivo



Dove vale la copertura?

L'assicurazione è operante per i Beni Assicurati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive la polizza si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare comunicando l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e comunicando altresì, nel corso della polizza, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati al broker cui è assegnata la polizza. Per informazioni sulle modalità di pagamento è necessario rivolgersi al proprio broker.

Il premio deve essere pagato entro la data di decorrenza della polizza. In caso di mancato pagamento di rate di premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. La copertura termina alle ore 24.00 del giorno indicato in Scheda di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il presente contratto cesserà alla sua naturale scadenza senza che vi sia la necessità per le parti di fornire alcun preavviso di cancellazione del contratto stesso.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto :CATASTROFI NATURALI IMPRESA

Data di ultimo aggiornamento: 03.02.2026

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice IVASS impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024. L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.256,0 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 2.208,8 milioni. Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 572,9 milioni. Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.273,0 milioni. Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 2.054,2 milioni (per MCR) e € 2.394,2 milioni (per SCR). L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 358,58% (fondi ammissibili verso MCR) o 188,07% (fondi ammissibili verso SCR). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link: <https://www.aig.lu/en/about-aig>

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La presente sezione contiene ulteriori esclusioni rispetto a quanto indicato nel DIP.

✖ Sono esclusi i danni

- causati da: (i) dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e/o degli Amministratori; (ii) difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza; (iii) errori di progettazione; (iv) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo; (v) crollo o collasso di fabbricati, da assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti (vi) furto, rapina, infedeltà dei dipendenti, estorsione, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio; (vii) corrosione, incrostazione, logorio, usura, ossidazione, ruggine, deterioramento, mutamento di temperatura atmosferica o ambientale naturale e non, vizio di prodotto, contaminazione, stillicidio, umidità atmosferiche e non, smog, marcescenza in genere, perdita di peso, restringimento, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, termiti, insetti, vermi, roditori; (viii) eventi per i quali deve rispondere, in forza della garanzia prevista per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; (ix) i danni conseguenti ad ordinanze impartite dall'Autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere; (x) da inquinamento in genere sia graduale che accidentale e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; (xi) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi; (xii) qualsivoglia perdita, costo, danno o spesa derivanti da, attribuibili a, o che si verifichino contemporaneamente a, o a causa di una malattia trasmissibile. (xiii) qualsiasi: -perdita informatica; - perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo, spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con la perdita d'uso, la riduzione della funzionalità, la riparazione, la sostituzione, il ripristino o la riproduzione di qualsiasi Dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati; indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza.
- Verificatisi in occasione di: (i) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, atti di guerra civile e non, di serrata, di insurrezione, di ammutinamento, di usurpazione di potere, di requisizione, di nazionalizzazione, sequestro, confisca, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; (ii) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; (iii) valanghe, slavine e pressione del carico di neve; (iv) mareggiate e penetrazione di acqua marina; (v) eventi atmosferici.

✖ Esclusioni specifiche relative all'evento Sisma

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono inoltre esclusi i danni derivanti da (i) penetrazione di acqua marina; (ii) marea, mareggiata; (iii) eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza; (iv) Alluvione/Inondazione/Esondazione; (v) incendio, esplosione o scoppio anche se conseguenti a Terremoto (vi) i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza. Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare smaltire i residui dei Sinistro.

✖ Esclusioni specifiche relative agli eventi Alluvione/Inondazione/Esondazione

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono esclusi i danni derivanti da: (i) Allagamento; (ii) Flash Floods e da eventi atmosferici in genere; (iii) maremoto; (iv) variazione della falda freatica; (v) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; (vi) infiltrazioni di acqua piovana; (vii) spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture; (viii) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'Alluvione/Inondazione/Esondazione; (ix) i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza. Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare smaltire i residui dei Sinistro.

✖ Esclusioni specifiche relative all'evento Frana

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono esclusi i danni derivanti da: (i) Sisma; (ii) Alluvione/Inondazione/Esondazione; (iii) eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine; (iv) distacco di roccia graduale; (v) errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo; (vi) errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso; (vii) da incendio, esplosione e scoppio anche se conseguenti a Frana; (viii) i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza; Sono inoltre escluse le frane dovute ad errori di progettazione, costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii, naturati o artificiali nonché danni da frane già note o potenzialmente già note e le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare smaltire i residui dei Sinistro.

✖ Sono esclusi i danni a Fabbricati (i) in costruzione e già assicurati con altra assicurazione per i danni da Alluvione, inondazione ed esondazione, Frana, Sisma; (ii) gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione; (iii) che non siano costruiti o ampliati sulla base di

un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio; (iv) che non siano stati oggetto di sanatoria o per i quali non sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di alluvione, inondazione, esondazione, sisma e frana entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
- ! Assicurazione parziale: se dalle stime effettuate risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'assicuratore risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Tale disposto non si applica in caso di assicurazione a Primo Rischio Assoluto
- ! La Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti del Regno Unito, del Granducato di Lussemburgo, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.



A chi è rivolto questo prodotto?

Alle imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile (escluse le imprese di cui all'articolo 2135 del Codice civile).



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione.

La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari a 15%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato calcolato il bilancio

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	E' possibile sporgere i reclami direttamente alla compagnia usando i seguenti indirizzi AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
Al Commissariat aux assurances (CAA)	Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in relazione alla quale si prega di far riferimento alle informazioni di cui al seguente link http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges. I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu

	Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Arbitrato	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- E' possibile definire le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse mediante ricorso ad arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato. - Nel caso di insoddisfazione sull'esito di un reclamo sporto nell'interesse del consumatore è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/- Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Solo per i contratti stipulati on-line, per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie, si può adire la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR). L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura determinata dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e da altre disposizioni normative in relazione alle diverse coperture assicurative acquistate. Per le detrazioni spettanti in relazione ai premi versati, si rinvia a quanto previsto dalla normativa fiscale rilevante ed in particolare dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi"). Le somme corrisposte dall'impresa di assicurazione in dipendenza del contratto di polizza non sono soggette a tassazione in capo al soggetto assicurato, salvo quanto eventualmente e diversamente previsto dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi").

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI
CATASTROFI NATURALI IMPRESA**

Scheda di polizza

Assicurato/Contraente: _____

Indirizzo: _____ C.F.: _____

Polizza numero: _____ Codice intermediario: _____

Emessa a Milano con unico effetto dal: _____ in sostituzione della polizza numero: _____

Durata della copertura

Decorrenza ore 24:00 del:
(senza tacito rinnovo)

Scadenza ore 24:00 del:

Descrizione del rischio

Ubicazioni e Somme Assicurate

Ubicazione:

Partite e Somme Assicurate

Tasso Premio Imponibile Annuo

Danni Materiali e Diretti

1. Fabbricati	€ 0	-	€ 0.00
2. Impianti e Macchinari			
3. Attrezzature Industriali e Commerciali	€ 0	-	€ 0.00
4. Terreno	€ 0	-	€ 0.00

Totale Danni Diretti € 0 € 0.00

Premio Imponibile annuo € 0.00

CAUSALE	PROGRAMMA DANNI MATERIALI E DIRETTI		
	Franchigia / Scoperto	LIMITI DI INDENNIZZO	
		per sinistro	per anno
Sisma			
Inondazioni, alluvioni, esondazione			
Frana			
Terreni			

Elementi di calcolo del premio (in euro)

Totale premio lordo : €

Frazionamento del premio : annuale

Calcolo del premio (in euro)

Rata alla firma sino al

Premio netto: € Addizionali: € Premio imponibile: € Imposte: € Premio lordo:

Il pagamento del premio dovuto al momento dell'acquisto dev'essere effettuato al broker a cui è assegnata la Polizza.

Dichiarazioni in materia di consegna della documentazione

Il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato attentamente copia del Set Informativo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento IVASS 41/2018, comprensivo di:

Dip Danni (Documento Informativo Precontrattuale Danni);

Dip Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni);

Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario

Informativa privacy;

dichiara inoltre di aver ricevuto **prima della conclusione del contratto la documentazione di cui all'art. 56 Reg. 40/2018, unitamente al questionario, che ha provveduto a compilare, per la valutazione delle richieste ed esigenze del contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018.**

Data e Luogo

Il Contraente

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali

Il Contraente, dopo aver esaminato attentamente l'informativa privacy fornita dalla Compagnia ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. ed aver preso visione dei diritti attribuiti dall'art. 7 del Decreto Legislativo stesso esprime il consenso al trattamento dei dati personali.

Data e Luogo

il Contraente

Avvertenze

1. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
2. qualora siano oggetto della polizza prestazioni o altre coperture che richiedono di acquisire informazioni sullo stato di salute dell'assicurato, si precisa che:
 - prima della sottoscrizione del questionario sanitario, colui che rilascia le predette dichiarazioni deve verificarne l'esattezza;
 - l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico

Data e Luogo,

(firma Contraente)

AIG Europe S.A.
Rappresentanza generale per l'Italia

Il Contraente dichiara, ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di aver preso atto e di approvare le **limitazioni** ed **esclusioni** di cui agli articoli di seguito riportati:

Sezione I Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

- Art. 9** Oneri Fiscali
Art. 17 Clausola OFAC

Sezione III Esclusioni e limitazioni

- Art. 23** Beni e Rischi esclusi dall'Assicurazione
Art. 25 Franchigia e Limiti di indennizzo

Sezione IV Norme che regolano i sinistri

- Art. 26** Obblighi in caso di sinistro
Art. 27 Esagerazione dolosa del danno
Art. 28 Procedura per la valutazione del danno
Art. 29 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Art. 30 Assicurazione parziale
Art. 31 Deroga alla proporzionale 10%
Art. 32 Mandato dei periti
Art. 33 Recesso in caso di sinistro
Art. 34 Assicurazione presso diversi assicuratori
Art. 35 Limite massimo di indennizzo
Art. 36 Pagamento dell'indennizzo

Il Contraente _____



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA CATASTROFI NATURALI IMPRESA

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

DIP-DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE

DIP AGGIUNTIVO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

INFORMATIVA PRIVACY

**DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL'ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA
POLIZZA**

Documento redatto secondo le linee guida Ania "Contratti chiari e comprensibili 2024"

**Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Polizza:
03.02.2026**

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Indice

DEFINIZIONI.....	3
SEZ. I NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	8
ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO	8
ART. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA	8
ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	8
ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	8
ART. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO.....	8
ART. 6 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	8
ART. 7 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE	8
ART. 8 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE	9
ART. 9 ONERI FISCALI.....	9
ART. 10 FORO COMPETENTE	9
ART. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	9
ART. 12 VALIDITÀ TERRITORIALE.....	9
ART. 13 BUONA FEDE	9
ART. 14 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA	9
ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI.....	9
ART. 16 CLAUSOLA BROKER.....	10
ART. 17 CLAUSOLA OFAC	10
SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI.....	10
ART. 18 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	10
ART. 19 SISMA 10	
ART. 20 ALLUVIONE/L'INONDAZIONE/L'ESONDAZIONE.....	10
ART. 21 FRANA.....	11
ART. 22 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO	11
SEZIONE III – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI	11
ART. 23 BENI E RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE	11
ART. 24 ANTICIPO INDENNIZZI.....	14
ART. 25 FRANCHIGIA E LIMITI DI INDENNIZZO	14
SEZIONE IV – NORME CHE REGOLANO I SINISTRI	14
ART. 26 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO	14
ART. 27 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	15
ART. 28 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO	15
ART. 29 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO	15
ART. 30 ASSICURAZIONE PARZIALE	16
ART. 31 DEROGA ALLA PROPORZIONALE 10%	16
ART. 32 MANDATO DEI PERITI.....	16
ART. 33 RECESSO IN CASO DI SINISTRO	17
ART. 34 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	17
ART. 35 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO	17
ART. 36 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.....	17
ART. 37 CLAUSOLA RECLAMI	18
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	21

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Allagamento:

qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua non dovuto ad Alluvione, Inondazione, Esondazione. Costituisce ad esempio un Allagamento, l'accumulo di acqua in luogo chiuso normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua, rigurgito di fogna, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.

Assicurato:

l'Impresa il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che:

- a) abbia sede legale in Italia o abbia sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia;
- b) sia tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese di competenza, ai sensi dell'art. 2188 c.c.;
- c) **non sia un'impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 c.c.**

Assicurazione:

il contratto di assicurazione, rappresentato dalla Polizza.

Atto di Terrorismo:

un atto, incluso a titolo esemplificativo l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di usare la forza o la violenza, commesso da qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole ovvero per conto di o in connessione con una o più organizzazioni o governi per scopi politici, religiosi, ideologici o di natura analoga, fra cui l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire l'Assicurato o una qualsiasi parte dell'Assicurato.

Attrezzature industriali e commerciali:

i beni previsti dall'Art. 2424, primo comma (sezione Attivo, voce "B-II", numero 3) - "(Attrezzature Industriali e Commerciali)" del Codice Civile, ossia:

macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di "Fabbricato", impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Broker:

l'intermediario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della Polizza come indicato in Scheda di Polizza.

C. G. A.:

le Condizioni Generali di Assicurazione.

Contraente:

il soggetto giuridico che stipula l'assicurazione. Il Contraente può coincidere con l'Assicurato.

Copertura Assicurativa a "primo rischio assoluto":

l'impegno della Società in caso di Sinistro ad indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Costo di rimpiazzo:

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.

Costo di ripristino:

valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del Terreno ad una condizione pari a quella precedente all'Evento Assicurato.

Eventi Assicurati:

gli eventi indicati all'Art. 21 (Rischi Assicurati) ossia Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Frana.

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato:

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Qualora il Fabbricato sia ad uso promiscuo è assicurata solo la porzione di Fabbricato in cui è esercitata l'attività di impresa.

Flash Flood:

dette anche "bombe d'acqua": rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Frana:

movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione purché avvenuti in vigenza di Polizza.

Franchigia:

l'importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

Incendio:

combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Impianti e Macchinari:

i beni previsti dall'Art. 2424, primo comma (sezione Attivo, voce "B-II", numero 2) – Impianti e Macchinari) del Codice Civile, ossia:

tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato. Non sono, pertanto, compresi i beni mobili registrati.

Immobilizzazioni

i beni ubicati in Italia e previsti dall'Art. 2424, primo comma (sezione Attivo, voce "B-II", numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:

- Terreni

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

- Fabbricati;
- Impianti e Macchinari;
- Attrezzature Industriali e Commerciali.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro per i danni subiti in conseguenza di uno degli Eventi Assicurati.

Inondazione, Alluvione, Esondazione:

Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione purchè avvenuti in vigenza di Polizza.

Malattia Trasmissibile:

qualsiasi sostanza infettiva o contagiosa:

1. inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, virus, batteri, parassiti o altri organismi, ivi compresa qualsiasi mutazione degli stessi, siano essi considerati o meno viventi, e
2. a prescindere dalle modalità di contagio, che possono essere sia dirette che indirette, e tra le quali si annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione: (i) aerea, (ii) mediante scambio di fluidi corporei, ovvero che si verifichi (iii) da o verso qualsiasi superficie o oggetto, indipendentemente dallo stato solido, liquido o gassoso, o, ancora, (iv) tra esseri umani, (v) o tra animali, (vi) o che sia avvenuta da un qualsiasi animale a un essere umano e viceversa, che possa costituire una minaccia e/o cagioni danni alla salute o al benessere dell'uomo, ovvero, il deterioramento, la perdita di valore, la commerciabilità, la perdita della possibilità di uso di beni materiali o immateriali assicurati ai sensi della presente Polizza.

Massimale o limite di indennizzo:

importo massimo corrisposto per Sinistro che esaurisce gli obblighi da parte della Società in merito agli Eventi Assicurati e che può essere minore o uguale alla Somma Assicurata:

- Pari alla Somma Assicurata nel caso di Somma Assicurata complessiva fino ad 1 milione di Euro;
- Pari al 70% della Somma Assicurata nel caso di Somma Assicurata complessiva compresa tra 1 milione di Euro e 30 milioni di Euro;
- Pari all'[_]% della Somma Assicurata nel caso di Somma Assicurata complessiva superiore a 30 milioni di Euro.

Trova altresì applicazione il Massimale per anno indicato in Scheda di Polizza

Partita/e:

insieme di beni omogenei assicurati con un'unica Somma Assicurata indicati in Polizza che comportano un Premio

Polizza:

documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio:

la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

Scoperto:

importo convenuto in Polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato.

Scoppio:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. **Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.**

Set informativo:

Documentazione che prova l'Assicurazione. La Polizza è costituita dai seguenti documenti:

- Scheda di polizza
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario
- Dip
- Dip Aggiuntivo
- Informativa privacy

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società:

l'impresa assicuratrice AIG Europe SA – Rappresentanza Generale per l'Italia

Sisma:

sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro purché avvenuti in vigenza di Polizza.

Somma assicurata:

l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate

Terreno:

fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione di pertinenza dell'impresa. Sono esclusi i fondi e terreni destinati a colture e coltivazioni agricole che costituiscono oggetto di esercizio di attività agricola, ai sensi dell'art. 2195 del Codice Civile.

Valore allo Stato d'Uso:

il valore che le Immobilizzazioni avevano al momento del Sinistro tenuto conto della vetustà degli stessi e del loro deperimento per uso o altra causa.

Valore di Ricostruzione:

importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

Perdita Informatica:

Per Perdita Informatica si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

con qualsiasi Atto informatico o Incidente Informatico, compresa, ma non solo, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o rimediare a qualsiasi Atto Informatico o Incidente Informatico.

Atto informatico:

Per atto informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o simulazione dello stesso che coinvolge l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Incidente informatico:

Per Incidente Informatico si intende:

- qualsiasi errore od omissione o serie di errori od omissioni correlate che coinvolgano l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico; o
- qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di indisponibilità o guasti parziali o totali correlati all'accesso, all'elaborazione, all'utilizzo o al funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.

Sistema Informatico:

Per Sistema Informatico si intende:

qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e incluso qualsiasi dispositivo associato di input, output, archiviazione dati, attrezzatura di rete o struttura di back up, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

Dati:

Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo registrata o trasmessa in forma tale da poter essere utilizzata, consultata, elaborata, trasmessa o memorizzata da un Sistema Informatico.

#

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

SEZ. I NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

PREMESSA

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE CONTENENTI DECADENZE, NULLITA', LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE, EVIDENZIATE CON CARATTERI PARTICOLARI (GRASSETTO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 166 CO.2 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata del Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati al Broker a cui è affidata la gestione della Polizza, autorizzato dalla Società stessa all'esazione dei premi, oppure a quest'ultima.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, **l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.**

Art. 3 Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Aggravamento del Rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

Art. 5 Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile.

Art. 6 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 7 Ispezione delle cose assicurate

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 8 Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione

La Polizza non prevede il tacito rinnovo e cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

Per i casi nei quali la legge o la Polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, come indicato nella scheda tecnica di Polizza, nel quale caso essa coincide con la durata della Polizza.

Art. 9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Contraente.

Art. 10 Foro competente

Il foro competente è quello dell'Autorità giudiziaria competente per il luogo dove ha sede il convenuto.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato dalla presente Polizza, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

Art. 12 Validità territoriale

L'Assicurazione è valida esclusivamente per i danni alle Immobilizzazioni ubicate nel territorio della Repubblica Italiana.

Art. 13 Buona Fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 14 Assicurazione per conto di chi spetta

Se la presente Assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere assolti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

In caso di Sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Resta inteso che, in caso di presenza di polizze assicurative stipulate dai terzi interessati a copertura dei medesimi beni e per le medesime garanzie prestate dalla presente polizza, la stessa opererà a secondo rischio rispetto alle predette coperture a termini e condizioni qui riportati.

Art. 15 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti per essere valide devono essere fatte per iscritto, a mezzo lettera raccomandata o PEC. Alla Società, le comunicazioni via PEC devono essere inviate a insurance@aigurope.postecert.it.

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

Art. 16 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno da questa svolti per conto del Contraente stesso. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente o dell'Assicurato alla Società si intenderà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso. Allo stesso modo ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente o all'Assicurato. La presente clausola deve intendersi abrogata e priva di effetto quando il Contraente comunicherà alla Società la cessazione dell'incarico al Broker designato, in tal caso la Società si riserva la facoltà di modificare le condizioni della polizza stessa.

Art. 17 Clausola OFAC

La Società non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunchè in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti del Regno Unito, del Granducato di Lussemburgo, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI

Art. 18 Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti causati da

- Sisma
- Alluvione/Inondazione/Esondazione
- Frana

Alle Immobilizzazioni a qualsiasi titolo utilizzate dall'Assicurato localizzate nel Territorio della Repubblica Italiana nei limiti delle Somme Assicurate e dei Massimali indicati in Polizza salva l'applicazione di Scoperti, Franchigie.

L'Assicurazione è prestata per l'attività del Contraente/Assicurato prevista in Polizza che deve:

- coincidere con quella/e dichiarata/e al momento dell'acquisto della Polizza;
- essere quella cui sono destinate le Immobilizzazioni localizzate in ciascuna delle ubicazioni in cui è svolta l'attività di impresa come indicate nella Scheda di Polizza.

Art. 19 Sisma

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle Immobilizzazioni causati da Sisma. È compreso anche l'Indennizzo per i guasti / danni alle Immobilizzazioni causati per ordine delle Autorità emessi in conseguenza ed in relazione agli effetti del Sisma sui beni e per quelli arrecati dai soccorritori nei limiti di quanto strettamente necessario a salvare vite umane. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo Sinistro, un importo maggiore della Somma Assicurata prestata per la singola Partita (pur rimanendo fermi gli effetti della regola proporzionale in caso di assicurazione parziale).**
Ferma l'applicazione dei Limiti di indennizzo, Franchigie e/o Scoperti di cui all'art. 25.

Art. 20 Alluvione/Inondazione/Esondazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle Immobilizzazioni causati da Alluvione/Inondazione/Esondazione. È compreso anche l'Indennizzo per i guasti/danni a Immobilizzazioni causati per ordine delle Autorità emessi in conseguenza ed in relazione agli effetti dell'Alluvione/Inondazione/Esondazione sui beni e per quelli arrecati dai soccorritori nei limiti di quanto

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

strettamente necessario a salvare vite umane. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo Sinistro, un importo maggiore della Somma Assicurata prestata per la singola Partita (pur rimanendo fermi gli effetti della regola proporzionale in caso di assicurazione parziale).**
Ferma l'applicazione dei Limiti di indennizzo, Franchigie e/o Scoperti di cui all'art. 25.

Art. 21 Frana

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle Immobilizzazioni per effetto di Frana. È compreso anche l'Indennizzo per i guasti/danni alle Immobilizzazioni causati per ordine delle Autorità emessi in conseguenza ed in relazione agli effetti della Frana sui beni e per quelli arrecati dai soccorritori nei limiti di quanto strettamente necessario a salvare vite umane. **In nessun caso la Società pagherà, per singolo Sinistro, un importo maggiore della Somma Assicurata prestata per la singola Partita (pur rimanendo fermi gli effetti della regola proporzionale in caso di assicurazione parziale).**
Ferma l'applicazione dei Limiti di indennizzo, Franchigie e/o Scoperti di cui all'art. 25.

Art. 22 Caratteristiche costruttive del Fabbricato

L'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della Polizza, che il Fabbricato:

- non sia in costruzione e non sia già assicurati con altra assicurazione per i danni da Alluvione, inondazione ed esondazione, Frana, Sisma;
- non risulta gravato da abuso edilizio né costruito in carenza delle autorizzazioni previste né è gravato da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- sia costruito o ampliato sulla base di un valido titolo edilizio ovvero la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio,
- sia stato oggetto di sanatoria o per il quale sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.

SEZIONE III – ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Art. 23 Beni e Rischi esclusi dall'Assicurazione

Sono esclusi i danni:

a) Subiti da:

- | | | | | | | | |
|-----|--|---|-------|----|-------|----|---|
| 9) | cose | o | parti | di | esse, | in | f |
| 10) | ase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo; | | | | | | |
| 11) | cose in genere durante il trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in Polizza; | | | | | | |
| 12) | merci; | | | | | | |
| 13) | boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere; | | | | | | |
| 14) | aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli iscritti al P.R.A. mezzi di trasporto a fune o su rotaie; | | | | | | |
| 15) | monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, qualsiasi carta rappresentante un valore in genere; | | | | | | |
| 16) | quadri, statue, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi, e cose aventi valore artistico; | | | | | | |
| 17) | linee aeree di distribuzione o trasmissione di energia e relative strutture di supporto al di fuori dell'area degli stabilimenti; | | | | | | |

Causati:

- 1) con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e/o degli Amministratori;
- 2) da difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

- 3) da errori di progettazione;
- 4) da cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo;
- 5) da crollo o collasso di fabbricati, da assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti.

b) Verificatisi in occasione di:

- 1) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, atti di guerra civile e non, di serrata, di insurrezione, di ammutinamento, di usurpazione di potere, di requisizione, di nazionalizzazione, sequestro, confisca, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in
- 3) occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 4) valanghe, slavine e pressione del carico di neve;
- 5) mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- 6) eventi atmosferici.

c) Sono sempre comunque esclusi:

- 1) i danni di furto, rapina, infedeltà dei dipendenti, estorsione, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- 2) i danni di corrosione, incrostazione, logorio, usura, ossidazione, ruggine, deterioramento, mutamento di temperatura atmosferica o ambientale naturale e non, vizio di prodotto, contaminazione, stillicidio, umidità atmosferiche e non, smog, marcescenza in genere, perdita di peso, restringimento, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, termiti, insetti, vermi, roditori;
- 3) i danni da eventi per i quali deve rispondere, in forza della garanzia prevista per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- 4) i danni conseguenti ad ordinanze impartite dall'Autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
- 5) i danni da inquinamento in genere sia graduale che accidentale e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno;
- 6) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- 7) qualsivoglia perdita, costo, danno o spesa derivanti da, attribuibili a, o che si verifichino contemporaneamente a, o a causa di una malattia trasmissibile.
- 8) qualsiasi:
 - perdita informatica;
 - perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo, spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con la perdita d'uso, la riduzione della funzionalità, la riparazione, la sostituzione, il ripristino o la riproduzione di qualsiasi Dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati; indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza.

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

e) Esclusioni specifiche relative all'evento Sisma

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono esclusi:

- i danni da penetrazione di acqua marina;
- i danni da marea, mareggiata;
- i danni da eruzioni vulcaniche, bradisismo e subsidenza
- i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i danni da incendio, esplosione o scoppio anche se conseguenti a Terremoto;
- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare smaltire i residui del Sinistro.

f) Esclusioni specifiche relative agli eventi Alluvione/Inondazione/Esondazione

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono esclusi:

- i danni da Allagamento;
- i danni da Flash Floods e da eventi atmosferici in genere;
- i danni da maremoto
- i danni da variazione della falda freatica;
- i danni da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- i danni dovuti alle infiltrazioni di acqua piovana;
- i danni da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e condutture;
- i danni causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, traboccamento o rigurgito di fognature, fuoriuscita di acqua da impianti, vasche e serbatoi e simili salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica nonché quelli dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

Sono inoltre escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare smaltire i residui del Sinistro.

g) Esclusioni specifiche relative all'evento Frana

Oltre a quanto previsto dalle esclusioni generali, sono esclusi:

i danni causati da Sisma;

- i danni da Alluvione/Inondazione/Esondazione;
- i danni da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- i danni da distacco di roccia graduale;
- i danni da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- i danni da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso;
- i danni da incendio, esplosione e scoppio anche se conseguenti a Frana;

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

- i danni agli immobili costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie in base alla normativa vigente in materia urbanistica e/o ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona soggetta a frane alla data di costruzione degli stessi nonché quelli dichiarati inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente Polizza;

Sono inoltre escluse le frane dovute ad errori di progettazione, costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii, naturati o artificiali nonché danni da frane già note o potenzialmente già note e le spese per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire i residui del Sinistro.

Art. 24 Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto secondo quanto previsto dall'articolo 23 Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno della Legge del 18 marzo 2025, n. 40, rubricata "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità", qualora applicabile.

Art. 25 Franchigia e Limiti di indennizzo

In relazione alle coperture di cui alla sezione che precede, esplicitate agli artt. 19, 20 e 21, si applicano le franchigie e i limiti di cui al seguente prospetto, fermo restando il disposto dell'art. 35 – *Limite massimo dell'indennizzo*

CAUSALE	PROGRAMMA DANNI MATERIALI E DIRETTI		
	Franchigia /Scoperto	LIMITI DI INDENNIZZO	
Sezione I – Danni Materiali e Diretti		per sinistro	per anno
Sisma			
Inondazioni, alluvioni, esondazione			
Frana			
Terreni			

Si specifica inoltre che, come meglio esplicitato nella sez. IV, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro degli importi sotto riportati, che rimarranno sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.

SEZIONE IV – NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 26 Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile.
- darne avviso alla Società entro **9** giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
- eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio che il Sinistro potesse causare all'attività dichiarata;
- fornire alla Società entro i **9** giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per la conservazione e la custodia delle cose rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- f) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;**
- g) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;**
- h) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che si ritenesse opportuno esperire presso terzi.**

Art. 27 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o della perdita dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o illese, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 28 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 29 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita della Polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

A. per il Fabbricato, stimando:

- 1) l'ammontare del Valore di Ricostruzione per ricostruire le parti distrutte, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area;
- 2) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo il deprezzamento di cui alla stima 2) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero Indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altre località italiane, entro dodici mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società.

B. per gli Impianti/Macchinari e per le Attrezzature Industriali e Commerciali, stimando:

- 1) il Costo di Rimpiazzo al momento del Sinistro, di beni nuovi uguali alle Immobilizzazioni o, in mancanza, di beni equivalenti per uso, qualità e funzionalità alle Immobilizzazioni;
- 2) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima 2), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Per le Immobilizzazioni danneggiate, fuori uso od inservibili prima del Sinistro, l'Assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo stato d'uso, di conservazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'Assicurato acquista il diritto all'intero Indennizzo purché proceda al rimpiazzo delle Immobilizzazioni entro dodici mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per la Società.

Finché ciò non avviene, la Società limita l'Indennizzo al Valore allo Stato d'Uso.

La Società procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di Indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;

C. per il Terreno

opera il Costo di Ripristino nella forma di garanzia a primo rischio assoluto.

Si stima l'importo necessario a sostenere i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'Evento Assicurato.

Il pagamento del suddetto importo è subordinato all'effettiva sistemazione ed avverrà entro dodici mesi.

Art. 30 Assicurazione parziale

Ad eccezione delle Partite assicurate a Primo rischio assoluto, se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più Partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le Partite stesse, **la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.**

A maggior precisazione si ricorda che il Terreno è coperto a Primo a Rischio Assoluto in deroga all'art 1907 del c.c.

Art. 31 Deroga alla proporzionale 10%

La Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale prevista al precedente art. 30 - *Assicurazione parziale* se il valore dei beni assicurati alle singole Partite non supera al momento del Sinistro di oltre il 10% le correlative Somme Assicurate. In caso contrario, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato (Somma Assicurata) aumentato di detta percentuale e il valore del bene risultante al momento del Sinistro.

Tale articolo non trova applicazione per le Partite soggette a stima preventiva.

Art. 32 Mandato dei Periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura causa e modalità del Sinistro;

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'*art. 26- Obblighi in caso di sinistro*;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'*art. 28- Procedura per la valutazione del danno*;
- 4) determinare i dati previsti all'*art. 30 - Assicurazione parziale* ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'articolo medesimo;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) sono vincolanti per le parti, **le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa**, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 33 Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'Assicurazione. La relativa comunicazione ha efficacia decorsi **45** giorni dalla data di ricevimento della stessa. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, **la parte di Premio corrisposta dal Contraente (al netto delle imposte) e relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.**

Art. 34 Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società e/o al Broker al quale è assegnata la Polizza l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura dello stesso Rischio ai sensi dell'*art. 1910 del Codice Civile*. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. **Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Se il Contraente o l'Assicurato omettono dolosamente di dare tali comunicazioni, la Società non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo**

Art. 35 Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'*art. 1914 del Codice Civile*, **per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore della Somma Assicurata dopo l'applicazione di Massimali, Scoperti e Franchigie.**

Art. 36 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non

sia stata fatta opposizione. In caso di contenzioso avviato avente ad oggetto la causa del Sinistro, il pagamento potrà avvenire dopo che sia cessata la relativa vertenza.

Art. 37 Clausola reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@aig.com
pec: servizio.reclami@aigueurope.postecert.it

Sarà cura della Società informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso. La Società comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

- Executive Manager

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali) e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Società. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigueurope.luxcomplaints@aig.com

- IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, è possibile inviare i reclami direttamente all'Autorità per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai recapiti di seguito indicati:

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

Via del Quirinale, 21

00187 Roma

fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html> .

Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Società ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.

- Commissariat aux Assurances (CAA)

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al Commissariat aux Assurances (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

rivolto alla Società e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.

I riferimenti della CAA sono i seguenti:

The Commissariat aux Assurances

11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg,

Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu

Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet:
<http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges>.

Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
AIG EUROPE SA
Rappresentanza Generale per L'Italia

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Sezione I Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art. 9 Oneri Fiscali

Art. 17 Clausola OFAC;

Sezione III Esclusioni e limitazioni

Art. 23 Beni e Rischi esclusi dall'Assicurazione

Art. 25 Franchigia e Limiti di indennizzo

Sezione IV Norme che regolano i sinistri

Art. 26 Obblighi in caso di sinistro

Art. 27 Esagerazione dolosa del danno

Art. 28 Procedura per la valutazione del danno

Art. 29 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Art. 30 Assicurazione parziale

Art. 31 Deroga alla proporzionale 10%;

Art. 32 Mandato dei periti

Art. 33 Recesso in caso di sinistro

Art. 34 Assicurazione presso diversi assicuratori

Art. 35 Limite massimo di indennizzo.

Art. 36 Pagamento dell'indennizzo

IL CONTRAENTE

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I “**Dati Personali**” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le Condizioni Generali di Assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di Viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella Polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferiti a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi)

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000

o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: protezionedeidati.it@aig.com.

*Polizza – Ed.2 Catastrofi Naturali Impresa.
03.02.2026*

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000